



**Comune di Bernalda**  
Settore Socio-economico

# **REGOLAMENTO DEL MERCATO COMUNALE COPERTO Di Piazza Marzoli**

- ai sensi art. 27 primo comma, lettera d. del D.L.gs 114/98 e s.m.i e della Legge Regionale 20 luglio 1999, n. 19 modificata ed integrata dalla Legge Regionale 30 settembre- 2008, n. 23.

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale. N° 24 del 25 MAR. 2014

---

*Regolamento del Mercato Comunale Coperto di Piazza Marzoli.*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Don.ssa Grazia Uricchio*

## **INDICE**

<b>Art.1- Definizione- Tipologia del mercato, localizzazione e configurazione .</b>	<b>1</b>
<b>Art.2- Servizi di competenza del Comune.....</b>	<b>2</b>
<b>Art.3- Gestione e manutenzione della struttura.....</b>	<b>2</b>
<b>Art.4- Registro dei box e dei relativi concessionari.....</b>	<b>2-3</b>
<b>Art.5- Giornate e Orari di svolgimento del Mercato.....</b>	<b>3</b>
<b>Art.6- Autorizzazione e concessione decennale di posteggio.....</b>	<b>3-4</b>
<b>Art.7- Subingresso.....</b>	<b>5</b>
<b>Art.8- Altri obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione posteggio... </b>	<b>5</b>
<b>Art.9- Canone di posteggio - T.O.S.A.P. Tassa Rifiuti. Quota servizi accessori.....</b>	<b>5-6</b>
<b>Art.10- Posteggi riservati agli agricoltori.....</b>	<b>6-7</b>
<b>Art.11- Revoca,sospensione e decadenza dell'autorizzazione.....</b>	<b>7</b>
<b>Art.12- Revoca/decadenza e sospensione della concessione decennale del posteggio.....</b>	<b>7</b>
<b>Art.13- Box non commerciali e aree comuni.....</b>	<b>8</b>
<b>Art.14- Vigilanza e direzione del Mercato.....</b>	<b>8</b>
<b>Art.15- Modalità ed utilizzo del posteggio e svolgimento del Mercato e relativi obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.....</b>	<b>8-9</b>
<b>Art.16- Disposizioni igienico-sanitarie, ai sensi dell'art.28 comma 8 del D.Lgs 114/98.....</b>	<b>9</b>
<b>Art.17- Sanzioni.....</b>	<b>9-10</b>
<b>Art.18- Norme di rinvio.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 19- Entrata in Vigore.....</b>	<b>10</b>

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott.ssa Grazia Uricchio*





# Comune di Bernalda

*Provincia di Matera*

**AREA di P.O. n° 3  
SETTORE SOCIO ECONOMICO**

## **REGOLAMENTO DEL MERCATO COMUNALE COPERTO di Piazza Marzoli**

### **Art. 1**

#### **Definizione – Tipologia del mercato, localizzazione e configurazione.**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione vigente, le modalità di organizzazione e gestione delle attività di vendita di prodotti alimentari all'interno della struttura comunale adibita a "mercato coperto". All'interno della stessa potranno essere ospitati e organizzati anche eventi e/o manifestazioni correlati allo sviluppo delle attività presenti nel territorio comunale al fine di promuovere e valorizzare, anche a fini turistici, le produzioni locali.
2. Il Mercato Coperto ha sede nella struttura comunale ubicata in Piazza Marzoli ed è composto da n. 26 posteggi suddivisi in tre tipologie:
  - tip. "A", n. 6 Box commerciali al Piano terra con accesso sia dall'interno che dall'esterno,
  - tip. "Ac", n. 1 riservato ai produttori agricoli occasionali con accesso dall'esterno;
  - "tip. "As", n. 2 riservato ai produttori agricoli con accesso dall'esterno;
  - tip. "B", n. 5 Box commerciali al Piano Terra con accesso solo dall'interno;
  - tip. "C" , n. 12 Box non commerciali al Piano Primo.
3. I box di tipologia "A", "Ac", "As" e "B" sono a merceologia esclusiva, essendo consentita la commercializzazione dei soli prodotti alimentari.
4. La localizzazione, il numero di identificazione, il settore e la superficie dei singoli spazi commerciali sono indicati nella tavola planimetrica allegata al presente regolamento per costituirne parte integrante (all. "A")
5. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche nell'ambito del Mercato è disciplinato dal D.Lgs. 31.03.98 n°114 e s.m.i e dalla Legge Regionale 20 luglio 1999, n. 19 modificata ed integrata dalla Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dot.ssa Grazia Uricchio*

**Art. 2**  
**Servizi di competenza del Comune.**

Compete al Comune provvedere, in forma diretta o mediante ricorso alla gestione esterna all'Ente, alla pulizia delle aree esterne ai box.

**Art. 3**  
**Gestione e manutenzione della struttura.**

1. Le opere di straordinaria manutenzione della struttura sono a carico del comune.
2. Nell'ipotesi di variazioni di superficie dei singoli box già in concessione, ai soggetti operanti nella struttura sarà garantita la facoltà di continuare lo svolgimento dell'attività nello stesso box assegnato oppure proseguire in altro box disponibile, individuato dal comune.
3. In caso di ristrutturazione e/o ampliamento dei posteggi, in ossequio all'art. 25 lett. A) della legge 19/99, che privilegia l'ammmodernamento delle strutture esistenti, la Giunta Comunale detterà indirizzi per la realizzazione delle opere.
4. In caso di ampliamento del posteggio richiesto da operatori commerciali già concessionari di un box contiguo, il Comune potrà anche autorizzare l'esecuzione diretta dei lavori di adeguamento. In tal caso il responsabile del competente ufficio comunale può autorizzare lo scomputo della spesa sostenuta, debitamente rendicontata e verificata con apposito sopralluogo da parte degli uffici comunali, con i canoni concessori.
5. L'esecuzione di qualsiasi intervento o lavoro dovrà essere preceduta dall'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni e/o pareri degli uffici preposti purchè il progetto presentato rientri nelle finalità di cui all'art. 25 lett. A della legge regionale 19/99, la cui valutazione è rimessa per tale qualificazione al giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale.
6. Alla scadenza del rapporto e degli eventuali rinnovi il Comune resterà proprietario di tutte le migliorie apportate, senza dover corrispondere alcun indennizzo al Concessionario.
7. L'ampliamento della superficie del box comporta la rideterminazione del canone in conformità a quello dovuto per i box di tipologia analoga.

**Art. 4**  
**Registro dei box e dei relativi concessionari**

A cura del responsabile del competente servizio comunale, sarà tenuto un registro dove saranno annotati e aggiornati:

- a. gli elementi identificativi di ciascun box distinti per tipologia;
- b. le generalità del concessionario e/o la relativa ragione sociale;
- c. gli estremi dell'atto di autorizzazione e di concessione;
- d. la validità temporale dell'autorizzazione e della concessione;

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott.ssa Grazia Uricchio*

- e. il canone del posteggio dovuto dal concessionario del box, i relativi aggiornamenti e scadenze;
- f. gli estremi del versamento del canone;
- g. diffide, sanzioni ed altri provvedimenti adottati a carico del concessionario;
- h. il computo delle giornate utilizzo;
- i. il numero massimo di giornate di mancato utilizzo consentite, superato il quale l'operatore decade dalla concessione del box.

#### **Art. 5**

#### **Giornate e orari di apertura della struttura "mercato coperto".**

1. Il mercato si svolge ogni giorno ferialmente -dal lunedì al sabato per tutto l'anno.
2. Nei box di tipologia "A", "Ac" e "As", l'orario di accesso dall'esterno è stabilito dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00. Per l'accesso dall'interno dovranno essere rispettati gli orari stabiliti per i box interni di tipologia "B".
3. Nei box di tipologia "B" l'attività si svolge tutti i giorni della settimana, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
4. Nei box di tipologia "C" l'orario verrà stabilito con atto del Responsabile del competente servizio in base alla natura e alla durata degli eventi di cui all'art. 1.
5. L'eventuale variazione dell'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 28 comma 12 del D.Lgs. 114/98 degli indirizzi e delle norme dettate dalla Legge Regionale n. 19/99.
6. Gli operatori possono accedere 30 minuti prima dell'inizio dell'attività di vendita e possono chiudere i rispettivi box non oltre i 30 minuti dopo la chiusura del mercato al pubblico.
7. In periodi particolari o in occasioni straordinarie, su richiesta dei concessionari, gli orari potranno essere temporaneamente modificati con apposite ordinanze sindacali.

#### **Art. 6**

#### **Autorizzazione e concessione decennale di posteggio**

1. L'assegnazione dei posteggi vacanti sarà effettuata, a seguito di bando pubblico, ai richiedenti utilmente collocati in graduatoria.
2. Prima di effettuare una nuova assegnazione tramite bando possono essere effettuati trasferimenti o ampliamenti, qualora richiesti. E' ammesso lo scambio consensuale del posteggio, previa autorizzazione rilasciata con apposita determina dirigenziale da parte del responsabile del competente ufficio comunale. Nel caso di trasferimento dovrà essere rilasciata una nuova concessione per il periodo residuale desumibile dalla concessione in essere.
3. Il bando deve essere emanato, almeno una volta ogni anno, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca.
4. Il bando è approvato con determinazione dirigenziale contestualmente allo schema di contratto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott.ssa Grazia Uricchio*

5. Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgvo n. 114 del 1998.
6. I posteggi liberi possono essere vincolati a merceologie specifiche complementari o affini al settore alimentare, non presenti o carenti sul mercato.
7. Il bando contiene:
  - l'elenco dei posteggi disponibili, l'esatta localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni e la specifica tipologia alimentare;
  - modalità e termini di presentazione della domanda;
  - il termine non inferiore a 30 giorni decorrente dalla pubblicazione all'albo on-line entro il quale l'istanza deve essere spedita o presentata a mano al Protocollo del Comune.
  - canone di posteggio e modalità del relativo aggiornamento;
  - modalità del versamento del canone secondo le procedure stabilite dal presente regolamento;
  - modalità di versamento e ammontare del deposito cauzionale;
  - termine per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.
8. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Responsabile del competente settore comunale provvederà a formare ed approvare la graduatoria provvisoria nei 30 giorni successivi.
9. La graduatoria provvisoria dei concorrenti ammessi è formulata sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese. Ulteriori criteri di preferenza saranno predeterminati nel bando da parte del Responsabile del Servizio.
10. La graduatoria viene resa pubblica mediante affissione all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e mediante comunicazione ai partecipanti alla procedura concorsuale.
11. Nell'ambito di una procedura concorsuale ad uno stesso soggetto non può essere concesso più di un posteggio.
12. Scaduto il termine fissato dal bando per le eventuali osservazioni ed esaminate le stesse, verrà approvata e pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, la graduatoria definitiva che verrà comunicata agli interessati.
13. La concessione del posteggio ha durata decennale ai sensi dell'art. 28 del D.Lgvo 114/98 ed è eventualmente rinnovabile, d'ufficio, alla scadenza.
14. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica deve darne comunicazione al Comune entro trenta giorni.
15. In caso di sospensione dell'attività di vendita, sia essa volontaria o disposta per mancato pagamento degli oneri dovuti, il titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio rimane obbligato per tutto il periodo di sospensione, al pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune e alle spese relative ai servizi accessori.
16. Nel Mercato non sono previste assegnazioni provvisorie ("spunta") dei posteggi temporaneamente lasciati liberi dai titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

**Art. 7**  
**Subingresso.**

1. L'assegnazione del box è strettamente personale.
2. La cessione dell'azienda per l'esercizio del commercio per atto tra vivi o causa di morte comporta di diritto la reintestazione dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98.
3. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione e concessione decennale di posteggio, gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del "de cuius " per sei mesi dalla data di apertura della successione.
4. La voltura a proprio nome deve essere richiesta dal subentrante entro un anno dal decesso del precedente titolare. Entro lo stesso termine può cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizione di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche in caso di decesso del rappresentante legale di una società.
6. Il subentrante assume gli obblighi relativi al pagamento del canone nonché alla costituzione del deposito cauzionale. Per la liberazione di eventuali debiti del cedente si farà riferimento all'art. 2560 del Codice Civile.

**Art. 8**  
**Altri obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione posteggio.**

1. Ogni concessionario di box dovrà costituire un deposito cauzionale pari a 12 (dodici) mensilità del canone in vigore, a garanzia del regolare pagamento e a tutela di eventuali danni arrecati, mediante versamento alla Tesoreria Comunale.
2. Il Responsabile del competente settore, con apposito atto, stabilirà modalità e termini di costituzione del suddetto deposito da parte degli operatori titolari, nonché i criteri di escussione per il mancato pagamento del canone.
3. Il deposito cauzionale sarà restituito al termine della concessione, salvo il diritto del Comune d'incamerare le somme fino alla concorrenza di ogni suo credito dovuto per il mancato pagamento del canone, nonché per la rifusione di eventuali danni.
4. Nel caso di incameramento della cauzione da parte del Comune per inadempienze contrattuali, il concessionario dovrà ripristinare il deposito entro il termine di 30 (trenta) giorni.

**Art. 9**  
**Canone di posteggio-T.O.S.A.P. Tassa Rifiuti Quota servizi accessori**

1. Ogni titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio è obbligato al pagamento del canone di concessione, da corrispondere

mensilmente ed in via anticipata entro la prima settimana del mese di riferimento.

I canoni mensili dei box risultano così determinati:

- tip. "A" da 19mq= € 157.00
- tip. "A" da 39mq= € 234.00
- tip. "A" da 56mq= € 359.00
- tip. "As" da 19mq= € 157.00
- tip. "Ac" da 19mq (vedi successivo punto 5)
- tip. "B" da 19mq= € 130.00
- tip "C" = € 30,00

Ai canoni, se e in quanto dovuta, sarà aggiunta l'IVA.

La misura del canone come innanzi determinata dovrà essere applicata anche per gli attuali titolari di concessione e autorizzazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il canone dovrà essere corrisposto con una delle seguenti modalità:
  - versamento sul Conto Corrente postale nr. 12569752, intestato al Comune di Bernalda- Servizio Tesoreria;
  - bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale;
  - on-line con apposita procedura informatica.

La ricevuta dovrà essere esibita all'ufficio commercio del comune entro la prima settimana di ogni mese.

3. Per canone di concessione di posteggio, riferito ai box, s'intende, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n.19/99, il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune fruibili dagli operatori, escluse le utenze idriche ed elettriche individuali.
4. L'ammontare del canone, come stabilito ai sensi del comma 1, è soggetto ad aggiornamento annuale da parte del responsabile del competente servizio comunale, in misura pari all'incremento percentuale relativo ai punti di contingenza accertati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell'anno precedente.
5. I fruitori del box tipo "Ac", contraddistinto con il n. 6 nell'allegata planimetria "A", destinato alla vendita occasionale, pagheranno la T.O.S.A.P. nella misura e con le modalità stabilite dal Comune.
6. Eventuali altri oneri dovuti al Comune per servizi accessori saranno determinati con specifico provvedimento dell'ufficio competente.
7. I concessionari sono obbligati a pagare la tassa rifiuti nella misura deliberata dal comune.

#### **Art. 10**

#### **Posteggi riservati agli agricoltori**

1. Agli agricoltori occasionali che esercitano la vendita dei loro prodotti ottenuti per coltura o allevamento è riservato n. 1 box contraddistinto nella planimetria allegata con l'indicazione "Ac.
2. Agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti ottenuti per coltura o allevamento è riservato sono riservati n. 2 box singoli contraddistinti nella planimetria allegata con l'indicazione "As".
3. La concessione dei posteggi di cui al comma 2 ha durata decennale.



4. Per l'esercizio dell'attività gli agricoltori devono aver comprovato, mediante S.C.I.A. e altra certificazione del Comune in cui ha sede il terreno destinato alla coltivazione/o all'allevamento, la loro qualità di produttori agricoli.
5. Il concessionario del box o del posteggio è obbligato a pagare la tassa rifiuti secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale.

#### **Art. 11**

#### **Revoca, sospensione e decadenza dell' autorizzazione.**

L'autorizzazione amministrativa è revocata, ai sensi del D.Lgs. 114/98 articolo 29 comma 4 lett. b e della articolo 5 comma 2, nei seguenti casi:

- a) Perdita dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 114/98;
- b) Mancato inizio da parte del titolare dell'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla volturazione, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
- c) mancato utilizzo del posteggio ai sensi del successivo art. 12 comma 1-lett. c.
- d) decadenza della concessione del posteggio per mancato pagamento del canone, mancata costituzione o ripristino del deposito cauzionale a garanzia ai sensi del successivo art.12, comma 2.

#### **Art. 12**

#### **Revoca/decadenza e sospensione della concessione decennale di posteggio.**

1. La cessazione della concessione decennale di posteggio può avvenire, prima della decorrenza del termine stabilito, per i seguenti motivi:
  - a) rinuncia del titolare.
  - b) revoca per motivi di pubblico interesse nel rispetto, comunque, dei diritti acquisiti dal titolare.
  - c) decadenza per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente 4 (quattro) mesi nell'anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare adeguatamente certificati.
  - d) revoca dell'autorizzazione conseguente alla perdita dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.L.vo n. 114/98.
2. La concessione si risolve, previa diffida ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, nel caso in cui il concessionario non abbia adempiuto nell'arco dell'anno al pagamento del canone di posteggio relativo a due mensilità, anche se discontinue e alla relativa quota per i servizi accessori.
3. Nel caso di cui al 1° comma lett. b), l'operatore interessato ha il diritto ad ottenere un altro posteggio simile nel mercato coperto comunale o in altro luogo del territorio comunale.
4. I provvedimenti di decadenza e di risoluzione di cui al presente articolo saranno adottati dal responsabile del competente servizio comunale, nel rispetto della normativa sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, salva la competenza del Sindaco di procedere alla revoca per motivi di pubblico interesse.

### **Art. 13**

#### **Box non commerciali e aree comuni.**

1. E' consentito l'utilizzo dei box di tipologia "C" e delle aree Comuni, presenti all'interno del mercato, sulla base di apposita istanza e per eventi correlati alle attività di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. La concessione dei box di cui al comma precedente avrà carattere temporaneo e per periodi non inferiore ad un mese.
3. L'utilizzo delle aree comuni è soggetto a quanto disposto dal precedente art. 9, comma 4.
4. Gli attuali affidatari dei box del 1° Piano del Mercato Coperto potranno continuare a detenere i box alle condizioni previste dal presente regolamento.

### **Art. 14**

#### **Vigilanza e direzione del Mercato**

Al Responsabile del settore competente sono demandati i seguenti compiti:

- vigilanza e direzione del "Mercato Coperto";
- esecuzione delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze sindacali in materia;
- aggiornamento del registro degli operatori del mercato;
- assegnazione, revoca e decadenza dei posteggi;
- applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari;
- adozione di eventuali provvedimenti urgenti ed inderogabili per assicurare il regolare funzionamento del mercato con obbligo di immediata comunicazione al Sindaco;
- emissione ordinanza/ingiunzioni di pagamento;
- esecuzione degli adempimenti relativi alla riscossione coattiva dei canoni non corrisposti.

### **Art. 15**

#### **Modalità ed utilizzo del posteggio e svolgimento del Mercato e relativi obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.**

1. E' obbligatorio tenere a disposizione, presso il posteggio, l'autorizzazione e la concessione decennale in originale.
2. Non è consentito all'interno della struttura l'occupazione di aree esterne al box.
3. La merce di vendita deve essere collocata sul banco di vendita negli spazi appositamente previsti ed indicati nell'autorizzazione e concessione decennale del posteggio.
4. L'uso del posteggio non può essere concesso totalmente o parzialmente a terzi.
5. Le aree concesse devono essere occupate esclusivamente con le derrate e le attrezzature inerenti la vendita compatibili con la destinazione del Mercato e in modo da non comportare, in ogni caso, pregiudizio alla sicurezza, stabilità e decoro.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott.ssa Grazia Uricchio*

6. E' vietato, anche temporaneamente, occupare le parti comuni ed ingombrare i luoghi di passaggio.
7. E' vietato permanere nella struttura durante le ore di chiusura del Mercato, salvo autorizzazione del Comune, da rilasciarsi unicamente per comprovati motivi di necessità.
8. Nel mercato sono proibiti i clamori e le grida di richiamo.
9. E' vietato utilizzare apparecchi di amplificazione e diffusione di suoni.
10. E' vietato l'ingresso ai venditori ambulanti non autorizzati.
11. Non è consentita l'introduzione di animali.
12. Gli operatori devono curare scrupolosamente la pulizia e il decoro proprio e dei propri collaboratori, nonché quello del box di vendita e delle relative attrezzature;
13. E' fatto obbligo attenersi a tutte le disposizioni impartite dai funzionari competenti nonché alle disposizioni e le eventuali limitazioni imposte per motivi igienico-sanitari, di polizia stradale e di pubblico interesse, nonché disposizioni a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica.
14. Durante il periodo di attività del Mercato Coperto gli operatori sono tenuti a mantenere i box e le loro adiacenze pulite e sgombre da rifiuti, provvedendo a depositare gli stessi in appositi contenitori, nel rispetto della disciplina per la raccolta differenziata, che saranno svuotati a cura del Comune.
15. Lo smaltimento di eventuali rifiuti speciali, prodotti dal concessionario, dovranno essere smaltiti a sua cura e spese direttamente attraverso imprese o enti autorizzati.
16. Il concessionario del box ha l'onere di conservare lo stesso in perfetto stato di manutenzione, eseguendo a suo carico tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per tutto il periodo di validità della concessione.

#### **Art. 16**

#### **Disposizioni igienico- sanitarie, ai sensi dell'art. 28 comma 8 del D.Lgs.114/98**

1. La vendita di alimenti e bevande su aree pubbliche, il comportamento igienico-sanitario e l'igiene del personale addetto sono disciplinati dalle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e sottoposta alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2. E' fatto divieto, ai titolari dei box di porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari.

#### **Art. 17**

#### **Sanzioni**

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 114/98 (pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00) e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Grazia Uricchio

del D.L.gs 114/98 (pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00):

- a. vendita prodotti non appartenenti al genere dei prodotti alimentari ed affini o prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte degli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio;
  - b. esercizio del commercio itinerante nel Mercato;
  - c. cessione a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.
3. Le violazioni di cui precedente articolo 15 sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
  4. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo principi e disposizioni della vigente legge in materia.
  5. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al precedente comma 2 (violazione commessa per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione), il Responsabile del settore comunale competente, in ossequio a quanto dettato dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 114/98, può adottare atto di sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 2 (due) giornate lavorative.
  6. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 da parte del titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio comporta la sospensione dell'attività di vendita per 20 giorni, decorsi i quali la concessione decadrà automaticamente, ai sensi di quanto previsto nel comma 2, del precedente articolo 12.

#### **Art. 18 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i e alla Legge regionale di Basilicata 20 luglio 1999 n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 19 Entrata in Vigore**

Il Presente Regolamento, composto da nr. 19 articoli, secondo le previsioni del vigente Statuto Comunale, dopo l'approvazione e dopo aver acquisito l'esecutività dell'atto a norma di legge, sarà pubblicato per ulteriori 15 gg. all'Albo on-line ed entrerà in vigore il giorno successivo l'avvenuta pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott.ssa Grazia Uricchio*